

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 10 febbraio 2006, ha approvato, con modificazioni, il  
seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già appro-  
vato dalla Camera dei deputati:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Or-  
ganizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Eu-  
ropa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a  
Copenhagen il 23 maggio 2000

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-  
zato a ratificare l'Accordo sulla istituzione  
della Organizzazione internazionale per lo  
sviluppo della pesca in Europa centrale ed  
orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a  
Copenhagen il 23 maggio 2000.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al-  
l'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere  
dalla data della sua entrata in vigore, in con-

formità a quanto disposto dall'articolo 14  
dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è  
autorizzata la spesa di euro 52.300 per  
l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno  
2006 e di euro 54.400 annui a decorrere dal-  
l'anno 2007. Al relativo onere si provvede,  
per l'anno 2005, mediante corrispondente ri-  
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini  
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito  
dell'unità previsionale di base di parte cor-  
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-  
sione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-

sive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE